



Il Ministro della Difesa

to

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il *Codice dell'ordinamento militare* e, in particolare, gli articoli:

- 10, comma 3, laddove prevede che il Ministro della difesa, possa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, con proprio decreto sopprimere ovvero riorganizzare enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate;
- 16 e 19, che collocano il *Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia*, con sede a Roma, fra le componenti in cui si articola l'organizzazione del Ministero della difesa;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il *testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare* e, in particolare, gli articoli:

- 22, commi 2 e 3, che, rispettivamente, conferiscono al *Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia* - di seguito "*Circolo*" - autonomia amministrativa e contabile, lo collocano, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e l'alta vigilanza del Ministro della difesa nella sua qualità di Presidente onorario;
- 24, commi 1, 2 e 3, a mente dei quali il *Circolo* è posto "*ordinativamente*" alle dipendenze del Segretario generale della difesa che, tenendo informato il Ministro della difesa, esercita funzioni, delegabili al Vicesegretario generale della difesa, di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo;
- 109, a mente del quale il Raggruppamento autonomo della difesa è alle dipendenze di un Vice segretario generale;

Rilevata

la necessità di attribuire, più coerentemente, la dipendenza ordinativa del *Circolo*, attribuendola, nell'ambito del processo di ristrutturazione dello strumento militare in atto, al Capo di stato maggiore della difesa. Ciò, in particolare:

- tanto in considerazione dell'appartenenza dei soci, pressoché per la totalità, alle Forze armate e dunque all'Area tecnico-operativa;
- quanto per la connessa maggiore adeguatezza della prospettata dipendenza, rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali del *Circolo* stesso recate dal comma 4 dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;
- sia, infine, per il conseguimento della massima coerenza con i principi, le nuove connotazioni e le rinnovate attribuzioni e competenze delle cariche di Segretario generale della difesa e di Capo di Stato maggiore

della difesa, così come delineate all'interno del nuovo modello di difesa in corso di elaborazione normativa;

Considerato che in funzione della dipendenza "*ordinativa*" del "*Circolo*" dal Segretario generale, di cui appare necessario il transito al Capo di stato maggiore della difesa in ragione di un'indispensabile coerenza con la nuova organizzazione strutturale e funzionale delle Aree del Dicastero, su quest'ultimo insistono altre funzioni, di minore rilevanza, individuate rispettivamente dagli articoli 25, commi 1, 2, 4, 7, e 10, 26, comma 3, 28, comma 2 e 37, comma 3;

Tenuto conto che la ristrutturazione e la rilocalizzazione delle sedi del *Segretariato generale* della difesa da *Palazzo Esercito* al sedime aeroportuale di Centocelle e a palazzo E.S.T.O., ha determinato che il Comando Aeronautico Roma (COMAER), che già assicurava il supporto tecnico e logistico a enti e comandi operativi ivi dislocati (compresi *COI*, *COFS* e *JFHQ*), ha esteso il suo operato anche a favore del *Segretariato generale* che, pertanto, non ha più necessità di avvalersi, per tali finalità, del *Raggruppamento autonomo della difesa (RAMDIFE)*;

Considerato che la contestuale ristrutturazione e rilocalizzazione della sede dello *Stato maggiore della difesa* da *Palazzo Caprara* a *Palazzo Esercito*, in un'ottica di contenimento della spesa, di efficienza, di buona amministrazione e di ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili, richiede che il *Raggruppamento autonomo della difesa (RAMDIFE)*, continui ad assicurare il supporto tecnico logistico nell'attuale ordinaria Area di gravitazione e cioè quella di Palazzo Esercito, a favore dello SMD e, dunque, necessariamente alle sue dipendenze;

Ravvisate l'opportunità e la necessità di rimodulare, più coerentemente, la dipendenza *ordinativa* del *Raggruppamento autonomo della difesa*, attribuendola, nell'ambito del processo di ristrutturazione dello strumento militare in atto, al Sottocapo di Stato maggiore della difesa in luogo del Vice segretario generale;

Considerato che per la formalizzazione normativa dei due indicati cambi di dipendenza - che di per sé non comportano alcun effetto né sulla natura né sul funzionamento, né sulle strutture del *Circolo* e del *Raggruppamento autonomo della difesa*, né per alcun altro profilo anche di carattere finanziario - è già stato avviato l'*iter* di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, da ultimo, con lettera Prot. n. M_D GUDC REG2016 0018984 del 25 maggio 2016, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'iscrizione del relativo schema di provvedimento, all'Ordine del giorno di una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta del Capo dello SMD avanzata al Ministro della difesa con appunto n. 222 del 4 agosto 2015, concernente l'ottimizzazione del supporto logistico in ambito Dicastero;

Acquisito il conforme avviso del Segretariato generale della difesa;

DECRETA:

Art. 1

Collocazione ordinativa del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia e del Raggruppamento autonomo della difesa

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla conclusione dell'iter di formalizzazione delle modifiche normative richiamate in premessa, il *Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia* e il *Raggruppamento autonomo della difesa* sono posti, sul piano meramente ordinativo, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa.
2. Conseguentemente, le attribuzioni connesse al funzionamento del *Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia* di cui agli articoli 24, 25, commi 1, 2, 4, 7, e 10, 26, comma 3, 28, comma 2 e 37, comma 3, e del *Raggruppamento autonomo della difesa*, sono esercitate dal Capo di stato maggiore della difesa, che potrà anche delegarle al Sottocapo di Stato maggiore della difesa o ad altra autorità centrale.
3. Il necessario supporto tecnico, organizzativo e logistico al *Segretariato generale della difesa* ridislocato presso le sedi di Centocelle e di Palazzo E.S.T.O è assicurato – previo adeguamento organico – dal Comando Aeronautico Roma (COMAER).
4. A tutela della continuità e dell'efficienza dell'azione amministrativa nonché della funzionalità del Circolo, i rapporti di natura programmatoria, contabile e amministrativa risultanti in *itinere* fra il *Circolo* stesso e il Segretariato generale della difesa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono comunque definiti fra i citati soggetti.
5. Dall'attuazione del presente decreto non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà avviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 OTT. 2016

IL MINISTRO


Difesa
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 4 NOV. 2016
Reg. n. Fog. n. 2082

IL CONSIGLIERE
(Dott. Andrea Zacchia)

